

IMPOSTE INDIRETTE

Le Entrate commentano le novità in materia di imposte indirette

di Lucia Recchioni



Con la [circolare 3/E/2022](#), pubblicata venerdì scorso, l'Agenzia delle entrate ha fornito i **primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative all'Iva, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e al bollo** introdotte dalla **Legge di bilancio 2022**.

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, alcuni dei **punti ritenuti più rilevanti**.

Imposte di registro e ipo-catastali sul trasferimento di immobili strumentali nella cessione d'azienda

La disposizione di legge

Trovano applicazione le **imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna)** in caso di **trasferimenti di fabbricati strumentali per natura** nell'ambito di **cessioni d'azienda (o rami d'azienda)** con **continuazione dell'attività** e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario.

Possono beneficiare dell'agevolazione le aziende che:

- **hanno impiegato mediamente almeno 250 dipendenti** nell'anno precedente;
- intendono procedere alla **chiusura di una sede**, di uno stabilimento o di una filiale nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della loro attività;
- prevedono di effettuare un **minimo di 50 licenziamenti**.

Il chiarimento delle Entrate

Il beneficio in esame trova applicazione limitatamente agli **atti di cessione stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale di cui ai commi 224 e ss. della stessa Legge di bilancio**.

La disposizione riguarda esclusivamente le **cessioni a titolo oneroso e non quelle a titolo gratuito**.

Sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive

La disposizione di legge

È prevista una nuova **sospensione dei termini** a favore di **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di **competizioni sportive in corso di svolgimento**. La sospensione, prevista fino al mese di **aprile 2022**, riguarda i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente**, dell'**Iva** e delle **imposte sui redditi**, nonché i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali**.

Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 maggio 2022**, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

Il chiarimento delle Entrate

Come espressamente chiarito dalla norma, la sospensione non riguarda tutti i citati soggetti ma solo quelli che **operano nell'ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022**.

Con riferimento, invece, all'**ambito oggettivo**, viene chiarito che **non sono da considerarsi sospesi i versamenti relativi all'imposta regionale sulle attività produttive**, la quale non costituisce un'imposta sui redditi.

La sospensione, inoltre, riguarda soltanto i **versamenti "ordinariamente" previsti in quel periodo**, e, quindi, non si estende, ad esempio, ai versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall'Agenzia delle entrate.

Sono **inclusi nella sospensione gli importi dovuti** per effetto della **rateizzazione** dei versamenti oggetto di **precedenti sospensioni** previste dalla normativa emergenziale.

Proroga agevolazione "prima casa under 36"

La disposizione di legge

Il termine per poter accedere alle agevolazioni previste per l'acquisto della "prima casa" da parte dei **soggetti under 36** è stato **esteso dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022**.

Non sono mutate le altre condizioni per poter applicare il beneficio.

Il chiarimento delle Entrate

Si rinvia, sul punto, alla **specifica [circolare AdE 12/E/2021](https://www.agenziaentrate.gov.it/docs/default-source/comunicazioni/circolari/circolare-ad-e-12-e-2021.pdf)**.

Proroga aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano

La disposizione di legge

La riduzione dell'**aliquota Iva al 5%**, per le **forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali**, è stata

prorogata con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai **mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Il chiarimento delle Entrate

Si rinvia, sul punto, alla specifica [circolare AdE 17/E/2021](#).

Non beneficiano dell'agevolazione in commento le **somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione**, nonché quelle di gas metano utilizzato per la **produzione di energia elettrica**.